



Aggregato alla
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA

IUS-TO
Rebaudengo
Auget dum Docet

PSY Ordine
Psicologi
Piemonte

Protocollo in Uscita
n. 1839 del 29 giu 2015
ID 13243



CONVENZIONE
TRA
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PIEMONTE
E
ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO TORINO REBAUDENGO

**PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PREVISTE AI FINI DELL'ESAME DI STATO
PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

L'Associazione SSF Rebaudengo altrimenti detta Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, C.F. 97601870013 e P.IVA 09328910014, con sede legale in Torino, Piazza Conti di Rebaudengo 22, nella persona del dott. Alessio Rocchi, in qualità di Direttore Generale e Procuratore del Legale Rappresentante, nato a Bergamo il 27/06/1968, codice fiscale RCCLSS68H27A794U, con procura speciale n.31548 rep. / n.15944 fasc. del 19/04/2012, domiciliato per la carica presso la sede della SSF Rebaudengo (di seguito per brevità denominata "IUSTO")

e

L'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, con sede legale in Torino, via S. Quintino 44, nella persona del suo Presidente Dott. Alessandro Lombardo, nato a Rivoli (TO) il 16/04/1972, (di seguito per brevità indicato come "Ordine")

- Vista la L. 56/89 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 239/92 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 240/92 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il D.P.R. 328/01 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- Vista la L. 170/03 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- Visto il D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509";
- Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 concernente l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, in cui si rammenta che i tirocini per l'accesso all'Esame di Stato per Psicologo (sezione A dell'Albo) e per Dottore in Tecniche Psicologiche (sezione B dell'Albo) devono essere svolti in modo continuativo ed ininterrotto, salvo casi eccezionali;
- Vista la D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013 "LR 34/08 artt. 38-41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti";
- Visto il D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Visto l'Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante "Linee-guida in materia di tirocini";
- Tenuto conto che lo IUSTO (già costituito con Decreto di affiliazione prot. n. 1596/2004 del 29 agosto 2005) è un istituto aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS), canonicamente eretto con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica prot. n. 794/2014 del 15 aprile 2015;



IUS-TO
Rebaudengo
Angelus duni Docet

Aggregato alla
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA



- Tenuto conto che l'Università Pontificia Salesiana (Pontificia Studiorum Universitas Salesiana) di Roma è una Università di diritto pontificio dipendente dalla Santa Sede, canonicamente eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con Decreto del 3 maggio 1940, prot. n. 265/40, legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano per il rilascio di Lauree e Titoli Universitari Superiori a norma dell'articolo 40 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia e di altre norme e disposizioni di legge successive, riconosciuta con Decreto del MURST del 02.01.1990 come Università che rilascia titoli equipollenti al Diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università Italiane e pertanto idonea alla titolarità dei tirocini per l'ammissione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Psicologo secondo quanto stabilito all'art. 53 del DPR 328/01;
- Rilevata la necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione tra lo IUSTO e l'Ordine per la regolamentazione dei tirocini necessari per l'iscrizione rispettivamente alla sezione B e alla sezione A dell'Albo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Definizione e articolazione del tirocinio

1.1. Definizione

Il tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell'appartenenza del laureato alla propria comunità professionale.

Tale sistema di opportunità si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti esperti appartenenti alla stessa comunità professionale del tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, sapere essere e sapersi relazionare);
- b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

1.2. Tirocinio per la Sezione A

Il tirocinio professionale annuale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi deve essere svolto in modo continuativo e non interrotto. Il tirocinio si articola in due semestri. Ciascun semestre deve essere svolto presso un'unica sede riconosciuta. Le attività svolte per il tirocinio curriculare previsto per il conseguimento della laurea magistrale non avranno valore per l'accesso alla sezione A dell'Albo.

1.3. Tirocinio per la Sezione B

Il tirocinio professionale semestrale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi deve essere svolto in modo continuativo e non interrotto, presso un'unica sede riconosciuta. Le attività svolte per il tirocinio curriculare previsto per il conseguimento della laurea triennale non avranno valore per l'accesso alla sezione B dell'Albo.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Data la finalità professionalizzante del tirocinio, vanno precisate le seguenti caratteristiche.

2.1. Ammissione e durata

Tirocinio Sezione A

Possono essere ammessi al tirocinio i laureati in Psicologia della Classe LM-51 (ex D.M. 270/04). Il tirocinio annuale deve prevedere un totale di 1000 ore articolato in due semestri da 500 ore ciascuno, da effettuarsi dopo il conseguimento della laurea magistrale. Per i soggetti diversamente abili, in analogia con quanto previsto dall'art. 7 del D. M. 142/98, il limite massimo per il tirocinio è di 24 mesi.

Il semestre svolto per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi non comporta una riduzione dell'anno necessario per l'accesso alla Sezione A.



IUS-TO
Rebaudengo
Angeli dum Docet

Aggregato alla
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA



Tirocinio Sezione B

Possono essere ammessi al tirocinio i laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche della Classe 34 (ex D.M. 509/99) e della Classe L-24 (ex D.M. 270/04). Il tirocinio deve prevedere un totale di 500 ore da svolgere in un semestre.

Per i soggetti diversamente abili, in analogia con quanto previsto dall'art. 7 del D. M. 142/98, il limite massimo per il tirocinio è di 12 mesi.

Il semestre svolto per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi non comporta una riduzione dell'anno necessario per l'accesso alla Sezione A.

2.2. Sedi

Il tirocinio dovrà essere svolto presso strutture pubbliche e private riconosciute di concerto tra Ordine e IUSTO secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3; presso Dipartimenti e Istituti di Università italiane e straniere.

2.3. Diritti e doveri

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.

Il tirocinante svolge le proprie attività nel rispetto degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni del supervisore in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della Sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Le attività di tirocinio devono essere registrate su apposito libretto rilasciato dallo IUSTO. Si prevede inoltre la stesura di una relazione finale redatta in accordo col tutor.

Art. 3 - Requisiti delle Sedi di tirocinio

Le strutture pubbliche e private che intendono ospitare tirocinanti devono assicurare quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione.

La Commissione Paritetica IUSTO/Ordine (vedi art. 5) per valutare l'idoneità delle Sedi si atterrà ai seguenti criteri:

- a) presenza/rilevanza delle funzioni e attività di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- b) possibilità per il tirocinante di partecipazione diretta alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura con riferimento anche alle figure professionali individuate dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03;
- c) effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo, che assumano il ruolo di tutor;
- d) i professionisti che svolgono la funzione di tutor devono intrattenere con la struttura ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore, consulente o supervisore esterno, con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di Psicologo e che preveda un impegno orario pari ad almeno 15 ore settimanali;
- e) i Dipartimenti e gli Istituti universitari che al loro interno abbiano docenti o ricercatori incardinati in raggruppamenti disciplinari M-PSI e personale non docente iscritto alla sezione A dell'Albo degli Psicologi sono idonei ad essere Sedi di tirocinio;
- f) laddove all'interno della struttura siano presenti più di uno psicologo tutor, deve essere individuata anche la figura di un coordinatore dei tirocini di Psicologia (Referente);
- g) a seguito della verifica di idoneità della Sede da parte della Commissione, lo IUSTO provvederà a stipulare una convenzione con la Sede. Sarà compito della Sede segnalare ogni variazione intervenuta dal momento della stipula della convenzione;
- h) per le Sedi di tirocinio all'estero valgono gli stessi criteri nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti;
- i) vengono fatte salve tutte le idoneità di Sedi e le convenzioni stipulate fino all'entrata in vigore della presente convenzione;
- j) l'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
 1. richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
 2. richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dallo IUSTO, esplicitata in convenzione, che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Funzioni del Tutor

La funzione di Tutor è attribuita a Psicologi iscritti da almeno tre anni all'Albo degli Psicologi.

Ai Tutor per l'intera durata del tirocinio spettano le seguenti funzioni nei riguardi del tirocinante:

- a) introdurre al contesto professionale (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) dove si svolge il tirocinio;
- b) effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi;
- c) verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i correttivi e i suggerimenti per integrare l'esperienza medesima;
- d) svolgere, se necessario, una funzione didattica integrativa a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano attraverso il monitoraggio;
- e) procedere a una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l'intero contesto istituzionale in cui l'esperienza di tirocinio si è svolta;
- f) il tutor provvede a controfirmare sul libretto di tirocinio la frequenza giornaliera del tirocinante;
- g) ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti;
- h) presso i Dipartimenti, i Tutor regolarmente iscritti all'Albo potranno seguire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti.

Art. 5 - Commissione Paritetica IUSTO / Ordine

Viene istituita una Commissione Tirocini Paritetica composta da almeno due rappresentanti dell'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo e due rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi - Regione Piemonte. Nel caso di variazione del numero di componenti deve essere salvaguardata la parità.

Il personale amministrativo dell'Ufficio Tirocini partecipa ai lavori della Commissione.

La Commissione nomina tra i membri dello IUSTO un Presidente che provvede alla sua convocazione in prossimità dell'apertura delle finestre di iscrizione ai tirocini e ogni qualvolta si renda necessario. Il Presidente inoltre cura i rapporti con lo IUSTO e con l'Ordine.

La Commissione ha i seguenti compiti:

1. partecipa alla stesura del Regolamento Tirocini e ne propone aggiornamenti e revisioni;
2. valuta l'idoneità delle strutture che si candidano allo svolgimento dei tirocini;
3. stabilisce i criteri di monitoraggio delle attività di tirocinio e di periodica verifica della sua efficacia;
4. valuta le richieste degli studenti e/o tirocinanti, le situazioni di criticità nello svolgimento dei tirocini rilevate sia dalle Sedi che dai tirocinanti e qualsiasi altra problematica inerente l'organizzazione dei tirocini;
5. mantiene un costante rapporto con le Sedi di tirocinio.

Art. 6 - Convenzione tra Sedi di tirocinio e IUSTO

L'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo provvede a stipulare una convenzione con le Sedi dichiarate idonee dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 5. Tali convenzioni specifiche si attengono agli elementi essenziali della presente convenzione e a quanto indicato nel Regolamento di tirocinio di cui all'art. 7.

Art. 7 - Regolamento di tirocinio

Lo IUSTO approva il Regolamento di tirocinio, proposto dalla Commissione Tirocini secondo i principi della presente Convenzione.

Il Regolamento specifica:

- a) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
- b) indicazioni per le coperture assicurative;
- c) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- d) modalità per la richiesta di abilitazione delle strutture;
- e) modalità di stesura del progetto formativo;
- f) interruzione e assenze;
- g) modalità per il tirocinio all'estero;
- h) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 8 - Elenco ufficiale degli Psicologi Tutor

L'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, anche al fine di facilitare le attività di preparazione dei giovani all'ingresso nella professione, individua progressivamente un elenco di Psicologi della Sezione A dell'Albo riconosciuti come Tutor e mette in atto tutte le procedure per valorizzare i meriti di tale funzione svolta. L'Ordine provvederà, su richiesta del Tutor, al riconoscimento dell'attività svolta per l'attribuzione dei crediti formativi ECM.

Art. 9 - Norma transitoria

Considerata la fase transitoria di adeguamento delle modalità di tirocinio, le indicazioni della presente convenzione valgono con riferimento in quanto applicabili.

Art. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e resterà in vigore fino a variazione delle norme citate in premessa o di quant'altro attenga le disposizioni previste. Eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le parti.

Torino, 29/06/2015

Per lo IUSTO REBAUDENGO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessio Rocchi

SSF REBAUDENGO

p.za Conti di Rebaudengo, 22 - 10155 TORI;
Tel. 011 2340083 - Fax 011 2304044
info@rebaudengo.it - unireba@pec.it
C.F. 97601870013 P.IVA 09328910014

Per l'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Lombardo